

# CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 13 DEL 1° APRILE 2020

## LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

## LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **BONUS 600 EURO PER PROFESSIONISTI CON CASSA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA**

Bollinato il decreto che ha previsto lo stanziamento di parte del "Fondo per il reddito di ultima istanza" a favore di un indennizzo di 600 euro che verrà riconosciuto ai professionisti iscritti alle Casse previdenziali obbligatorie. Nella scheda si analizzano i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità ed i termini di presentazione della domanda.

Pagina 7

- **BONUS 600 EURO INPS**

Dal 1° aprile possibile presentare domanda per l'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo. La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica. Vediamo a chi spetta il bonus e come è possibile richiederlo.

Pagina 15

- **COVID 19 E MORATORIA STRAORDINARIA PRESTITI: COME FARNE RICHIESTA E FAC-SIMILE**

Le micro (le c.d. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali danneggiate dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di un'apposita istanza da presentare alla banca, di una moratoria straordinaria. Vediamo quali sono le modalità di invio dell'istanza alle banche.

Pagina 26

## AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

- **FAQ DEL GOVERNO SULLE RESTRIZIONI DA CORONAVIRUS**

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riportiamo alcune FAQ pubblicate dal Governo in merito alle misure di contenimento introdotte per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Pagina 33

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 46

## SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 01.04.2020 AL 17.04.2020**

Pagina 47

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana e dei nuovi interventi adottati in relazione all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

### **Decreto Cura Italia: slitta anche la dichiarazione di successione**

A causa dell'emergenza Coronavirus slittano al 30 giugno 2020 anche i termini per le presentazioni delle dichiarazioni di successione. A fornire questo chiarimento il MEF che ha risposto ad una FAQ in cui veniva chiesto se il Decreto Cura Italia (DL 18/2020) sospendesse o meno anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte). E' stato così chiarito che qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.

### **Dichiarazione IVA 2020 al 30 giugno**

Prevista la possibilità di presentare la dichiarazione IVA entro il termine del 30 giugno 2020, senza applicazioni di sanzioni. Per lo stesso principio, slitta di 90 giorni anche il termine per la presentazione della dichiarazione tardiva (arrivando così al 28 settembre 2020) benchè in questo caso si applichino le sanzioni.

### **Accordo di riduzione canone di locazione: come fare**

Proprietari e inquilini possono accordarsi per la riduzione del canone di locazione, registrando la scrittura privata tramite il Modello 69. In questo modo il proprietario eviterà di pagare le imposte sui canoni non riscossi. Per la registrazione non sono dovute imposte, ma è necessario allegare il testo dell'accordo. L'esenzione da ogni imposta per gli accordi di riduzione dei canoni di locazione è stata prevista dal dl 133/2014.

### **Bonus alimentari: ecco il DPCM**

Con il nuovo DPCM firmato il 28 marzo e pubblicato in Gazzetta il 29.3.2020, il Governo ha disposto che 4 miliardi e 300 milioni di euro ossia il 66% del Fondo di Solidarietà Comunale, normalmente erogato a maggio, possa raggiungere entro il 31 marzo le casse degli enti locali. È inoltre prevista con Ordinanza della Protezione Civile, una ulteriore somma di 400 milioni messa a disposizione con vincolo alimentare per consentire direttamente ai comuni di erogare bonus spesa oppure di distribuire tramite le associazioni di volontariato risorse alimentari direttamente a chi ne ha bisogno.

### **Camere di Commercio: incremento misure del diritto annuale**

Con il DM del 12 marzo 2020, il Ministro dello sviluppo economico ha autorizzato, per le Camere di commercio indicate nell'allegato "A", l'incremento delle misure del diritto annuale per il triennio 2020-2022. In particolare:

- ◆ l'aumento sarà pari al 20%, ad eccezione della Camera di Commercio di Perugia che lo ha deliberato nella misura del 10%;
- ◆ le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato.

### **Sospensione Mutui prima casa: ufficiale estensione del Fondo e Modulo aggiornato**

I titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi (qui il Modulo aggiornato al 30.03.2020). In seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo Gasparrini è stata estesa:

- ◆ ai lavoratori dipendenti in cassa integrazione per un periodo di almeno 30 giorni
- ◆ ai lavoratori autonomi che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.
- ◆ Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) ed è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

### **Atti istruttori e autorizzativi: la Dogana si organizza**

L'articolo 103 del Decreto n18/2020 ha disposto una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile, dei termini dei procedimenti amministrativi, sia a istanza di parte, sia con procedura d'ufficio. In particolare, stante l'emergenza da Covid 19, non sarà possibile richiedere:

- ◆ le autorizzazioni AEO, operatore economico autorizzato,
- ◆ le autorizzazioni di proroga di riesportazioni di merci vincolate ai carnet ATA,
- ◆ autorizzazioni gestite dal portale Customs Decisions

Il provvedimento direttoriale delle Dogane precisa che per le istanze già presentate occorrerà procedere come segue:

- ◆ le istanze presentate ma non istruite dovranno essere ritirate
- ◆ le istanze presentate ma non accettate NON saranno accettate
- ◆ le istanze in fase di istruttoria, saranno valutate in base all'avanzamento della stessa, ossia solo quelle in stato avanzato saranno portate a termine.

Tutte le altre saranno rifiutate. Si precisa che, al termine dell'emergenza Covid 19, l'operatore dovrà ripresentarle ottenendo priorità.

### **Qualifiche professionali estere: la domanda è solo telematica**

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, informa che dal 27 marzo 2020 è possibile presentare direttamente e solo online la domanda per avviare la procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero con il semplice invio telematico della documentazione necessaria, attraverso la nuova piattaforma disponibile sul portale dei servizi del Ministero stesso.

### **5 per mille: online l'elenco permanente degli iscritti 2020**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'elenco degli enti iscritti ai fini del riparto del 5 per mille per l'anno finanziario 2020, che non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione (domanda telematica e dichiarazione sostitutiva), integrando e aggiornando così quello pubblicato nel 2019. Fino al 7 maggio 2020 potranno partire le nuove domande di iscrizione 2020, gli enti del volontariato e le

associazioni sportive dilettantistiche possono trasmettere all'Agenzia delle entrate istanza telematica per entrare a far parte dei beneficiari del contributo, sarà quindi disponibile il software per la compilazione e la predisposizione della domanda che gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche potranno trasmettere all'Agenzia delle entrate, tramite *Entratel* o *Fisconline*.

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate ha annunciato di aver ricevuto diverse segnalazioni relative a nuove e-mail di phishing che notificano ai destinatari rimborsi fiscali inesistenti con l'obiettivo di raccogliere informazioni riservate. Attenzione va prestata al fatto che le e-mail in questione

- ◆ presentano come oggetto la dicitura "Notifica per il rimborso fiscale del 2019"
- ◆ provengono da indirizzi e-mail non riconducibili all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ha segnalato la comunicazione alla Polizia postale e raccomanda ai contribuenti di non aprire la mail e di cancellarla immediatamente, anche per evitare danni ai propri pc, tablet e smartphone.

**OGGETTO: BONUS 600 EURO PER PROFESSIONISTI CON CASSA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA**

Bollinato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto lo stanziamento di parte del "Fondo per il reddito di ultima istanza" a favore di un indennizzo di 600 euro che verrà riconosciuto ai **professionisti iscritti alle Casse previdenziali obbligatorie**. Nella scheda verranno analizzati i requisiti soggettivi e oggettivi, le modalità ed i termini di presentazione della domanda.

<b>BONUS 600 EURO PER PROFESSIONISTI CON CASSA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA</b>	
<b>PREMESSA</b>	<p>L'art.44 del Decreto Cura Italia aveva previsto misure di <b>sostegno al reddito a lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti</b>, istituendo il "Fondo per il reddito di ultima istanza" con limite di spesa di <b>300 milioni</b> di euro per il 2020. Parte delle risorse sono ora state stanziare anche per il sostegno al reddito dei <b>professionisti iscritti a casse di previdenza private</b>.</p> <p>In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha decretato che <b>una parte pari a 200 milioni</b> del Fondo <b>venga destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria</b><sup>1</sup>.</p> <p>L'indennità prevista per il <b>mese di marzo</b> è pari a <b>600,00 euro</b>.</p>
<b>REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI</b>	<p>La prima condizione per poter richiedere l'indennità è che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019. Nell'ultimo decreto bollinato, in circolazione dal 1° aprile sul sito del Ministero, <b>sembra sia stato cancellato il requisito della regolarità contributiva rispetto all' anno 2019</b> e siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per averne la certezza.</p> <p>L'indennità di 600 euro è riconosciuta ai lavoratori autonomi/professionisti</p>

<sup>1</sup> di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103

	<p>che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un reddito complessivo non superiore a 35.000 € e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;</li> <li>◆ un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>per <b>cessazione dell'attività</b> si intende: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;</p> <p>per <b>riduzione o sospensione</b> dell'attività lavorativa si intende: una comprovata riduzione di almeno il <b>33% del reddito</b> del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il <b>principio di cassa</b> come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.</p> </div> <p>È importante sottolineare che si parla di <b>reddito complessivo</b> e non di fatturato quindi sarà necessario fare riferimento ai ricavi e compensi realmente percepiti/incassati al netto dei costi effettivamente sostenuti/pagati.</p> <p>Inoltre, indipendentemente dal fatto che il reddito del professionista sia inferiore a 35.000 euro o inferiore a 50.000, <b>nel reddito complessivo dovranno essere considerati:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i canoni di locazione assoggettati a cedolare secca<sup>2</sup> e</li> <li>✓ relativi ad affitti brevi (non superiori a 30 giorni)<sup>3</sup>.</li> </ul> <p><b>Nessuna indennità spetta</b> a chi abbia avuto, nell'anno di imposta 2018, un <b>reddito complessivo superiore a 50.000€</b></p>
<b>MODALITÀ E</b>	Le domande per l'ottenimento dell'indennità, presentate da professionisti e

<sup>2</sup> ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

<sup>3</sup> articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

<p><b>ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ</b></p>	<p>lavoratori autonomi, dovranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ presentate <b>dal 1° aprile al 30 aprile 2020</b>,</li> <li>◆ secondo lo schema predisposto da ogni singolo Ente a cui il soggetto è obbligatoriamente iscritto;</li> <li>◆ corredate dalla <b>dichiarazione</b> del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:             <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;</li> <li>✓ di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza<sup>4</sup>;</li> <li>✓ di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;</li> <li>✓ di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi di cui all'articolo 1, comma 2 lettere a) (35.000€) e lettera b) (tra 35.000 e 50.000 euro);</li> <li>✓ di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro che l'attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;</li> </ul> </li> </ul> <p>Tali enti dovranno verificare la regolarità delle richieste ai fini dell'attribuzione del beneficio e provvedere ad erogarlo all'interessato.</p> <div style="margin-top: 20px;">  <p>L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.</p> </div> <p style="margin-top: 20px;">All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del <b>documento d'identità</b> in corso di validità e del <b>codice fiscale</b> nonché le <b>coordinate bancarie</b> o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.</p>
---	--

<sup>4</sup> di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

	<p>Gli enti di previdenza obbligatoria procedono alla verifica dei requisiti e provvedono, all' erogazione dell'indennità in ragione <b>dell'ordine cronologico</b> delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.</p> <p> Le richieste prive della dichiarazione che attesta la sussistenza dei requisiti o prive degli allegati previsti (carta d'identità e codice fiscale) o che non abbiano indicazione dell'IBAN, sono considerate <b>inammissibili</b>. Stesso discorso vale per le istanze presentate dopo il 30 aprile 2020.</p> <p>Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità all'Agenzia delle entrate e all'INPS per ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli.</p>
<p><b>ALTRI AIUTI DELLE CASSE PREVIDENZIALI</b></p>	<p>Parallelamente al Governo, le Casse Professionali avevano già messo a punto misure di sostegno ai loro iscritti così riassumibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sospensione di versamenti e adempimenti,</li> <li>◆ aiuti in caso di contagio o quarantena,</li> <li>◆ gestione dei problemi contingenti tra cui la scarsa liquidità.</li> </ul> <p>Tali aiuti potrebbero essere aggiornati nei prossimi giorni in quanto le Casse sono a lavoro per mettere a punto tutte le misure di sostegni ai loro iscritti; vediamo tuttavia cosa è stato deciso al momento caso per caso.</p>
<p><b>CF: CASSA FORENSE</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Sospensione di versamenti e adempimenti fino al 30 settembre 2020</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> Per gli iscritti e le loro famiglie, previste:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card Vis-Valore in Sanità, valida un anno, che consente di accedere a strutture sanitarie a costi calmierati.</li> <li>2) La possibilità di avere consulto telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da coronavirus.</li> <li>3) Diaria giornaliera di 75 euro per ricovero e 50 euro per isolamento, e indennità di 1500 euro per terapia intensiva.</li> </ol>

<p><b>CIPAG: CASSA GEOMETRI</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Sospensione di tutti i versamenti in scadenza fino a maggio e automatica proroga in relazione all'eventuale perdurare dello stato di emergenza sanitaria.</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> Per iscritti e pensionati in attività è prevista un'assistenza sanitaria integrativa attraverso UniSalute.</p> <p>Indennità di assistenza giornaliera tra 1000 e 10.000 euro</p> <p><b>Altri interventi.</b> Supporto per l'accesso al microcredito.</p>
<p><b>CASSA NOTARIATO</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Sospensione fino al 26 maggio 2020 dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali. La sospensione riguarda soltanto ed esclusivamente i contributi previdenziali dovuti alla Cassa.</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> In favore di tutti i Notai è prevista una polizza sanitaria della Compagnia Reale Mutua Assicurazione, sottoscritta dalla Cassa e prevede una indennità sostitutiva per i ricoveri a carico del SSN, indennità che è stata estesa, gratuitamente, fino alla scadenza contrattuale del 31/12/2022, anche per i ricoveri per Covid-19 oltre che alla quarantena domiciliare nei casi di positività.</p> <p><b>Altri interventi.</b> È stata stipulata una convenzione con Ubi Banca per la concessione ai notai di un finanziamento chirografo a tassi agevolati.</p>
<p><b>ENPACL: CONSULENTI DEL LAVORO</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Versamenti posticipati tra settembre e dicembre per gli iscritti residenti in zona rossa. Sospese fino a settembre le rateazioni in corso.</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> È prevista una copertura assicurativa in caso di decesso per gli under 75. In caso di quarantena o isolamento disposta dall'autorità è riconosciuta una provvista di 3mila euro e in caso di ricovero di 10mila euro.</p> <p><b>Altri interventi.</b> Accesso al credito con finanziamenti fino al 20% del volume d'affari a tasso agevolato.</p>
<p><b>ENPAB: BIOLOGI</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Il Cda intende procedere alla sospensione (per i minimi) dell'acconto con scadenza ad aprile e giugno. Sospese le rateizzazioni fino al 30 giugno ovvero 31 dicembre per chi risiede nella prima zona rossa.</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> Previsto un piano di tutela sanitaria per gli iscritti tramite Emapi e anche una copertura per eventi morbosi e calamità naturali.</p>

	<p><b>Altri interventi.</b> L'ENPAB offre assistenza fiscale gratuita a tutti gli iscritti in regime forfettario, senza più il limite di reddito dei 30mila euro prima previsto. Le domande per avervi diritto vanno presentate entro il 30 aprile.</p>
<p><b>ENASARCO: AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO</b></p>	<p><b>Tutela sanitaria.</b> Prevista una copertura sanitaria integrativa pagata dall'ente per i casi di contagio da Covid-19</p> <p><b>Altri interventi.</b> È stato portato a 8,4 milioni di euro lo stanziamento economico in favore degli agenti in difficoltà, le risorse sono state recuperate dagli stanziamenti inizialmente previsti per asili nido. Vi è inoltre l'intenzione di aumentarlo di altri due milioni.</p>
<p><b>ENPAM: MEDICI E ODONTOIATRI</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Versamenti contributivi posticipati al 30 settembre; slittamento a settembre anche per il versamento rateizzato.</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> Polizza che intervenga in caso di contagio da Covid per i medici di famiglia, guardia medica e dell'emergenza territoriale. Per chi svolge solo la libera professione riconosciuto un contributo di 83 euro al giorno in caso di quarantena imposta dall'autorità. Introdotta una tutela simile anche per i convenzionati in attesa dell'approvazione ministeriale.</p>
<p><b>ENPAP: PSICOLOGI</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 gli adempimenti e i versamenti contributivi in scadenza nel periodo oltre che il recupero crediti e le rateazioni in atto.</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> Prevista una diaria per gli iscritti che si ammalano o che sono messi in quarantena dall'autorità sanitaria.</p> <p>Attivata una nuova copertura che garantisce un contributo significativo agli eredi in caso di decesso dell'iscritto a causa del Covid-19.</p>
<p><b>ENPAV: VETERINARI</b></p>	<p><b>Proroghe.</b> Sospensione del pagamento di tutti i contributi in scadenza: rateazioni, dilazioni, minimi, eccedenze dal 21 febbraio al 31 maggio incluso. Possibile su richiesta sospendere i pagamenti delle rate dei prestiti.</p> <p><b>Copertura sanitaria.</b> L'ente ha previsto erogazioni una tantum straordinarie per il Covid-19: mille euro in caso di quarantena o isolamento disposto</p>

	dall'autorità; dai 2mila ai 4mila euro in caso di ricovero a seconda della gravità.
<b>EPAP: PLURICATEGORIALE (ATTUARI, CHIMICI E FISICI, GEOLOGI, DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI)</b>	<b>Proroghe.</b> Sospesi per agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno ripresi dal 1° luglio mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo. <b>Copertura sanitaria.</b> L'ente ha sottoscritto la polizza Emapi.
<b>EPPI: PERITI INDUSTRIALI</b>	<b>Proroghe.</b> Sospesi adempimenti e versamenti contributivi fino al 15 novembre 2020, con la possibilità di pagare i contributi a partire dal 16 novembre in 12 rate mensili di pari importo senza maggiorazione; sospensione degli addebiti per le rateizzazioni in corso sino al mese di novembre; sospensione sino al 15 novembre 2020 delle nuove azioni di riscossione coattiva con eccezione delle azioni di recupero già avviate mediante azioni giudiziali; sospesi dal 23 febbraio e fino al 15 novembre i termini di decadenza per le domande di prestazioni previdenziali e assistenziali; previsto il rilascio del Durc per l'anno 2020 senza considerare gli importi dovuti a titolo di primo acconto 2019. <b>Copertura sanitaria.</b> Previsto un contributo economico per i giorni di ricovero in terapia intensiva e non, e per i giorni di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; rimborso delle spese funerarie, in caso di decesso a causa del Covid-19 del professionista o di un membro della famiglia. <b>Altri interventi.</b> Sono allo studio di provvedimenti di sostegno al reddito.
<b>INARCASSA: INGEGNERI E ARCHITETTI</b>	<b>Proroghe:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 31 luglio per le rate di piani in corso, nuovi addebiti dal 1° marzo al 30 giugno, 1 rata del conguaglio</li> <li>◆ 31 agosto per le rate del 30 aprile e 30 giugno, minimi 2020</li> <li>◆ 31 dicembre per la prima e seconda rata del 2020</li> </ul>

**Copertura sanitaria.** In caso di ricovero per Covid-19 è prevista una indennità giornaliera di 30 euro per massimo 30 giorni. Previsto per l'iscritto e per la sua famiglia un sussidio di 5mila euro in caso di decesso; 3mila euro per ricovero; 1.500 euro per positività senza ricovero.

**Altri interventi.** Finanziamenti fino a 50 mila euro rimborsabili in 5 anni con interessi a carico dell'ente. Sussidio una tantum in aggiunta al bonus baby-sitter statale

**OGGETTO: BONUS 600 EURO INPS**

Dal 1° aprile è possibile presentare domanda per l'indennità di 600 euro relativa al mese di marzo.

La domanda va presentata esclusivamente in modalità telematica, utilizzando una delle seguenti tipologie di credenziali:

- ◆ PIN dispositivo rilasciato dall'Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- ◆ SPID di livello 2 o superiore;
- ◆ Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- ◆ Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

L'Inps, inoltre, ha attivato due procedure che consentono – a coloro che non sono ancora muniti di Pin – di ottenerlo con modalità semplificata.

Vediamo a chi spetta il bonus e come è possibile richiederlo.

BONUS 600 EURO INPS					
<b>RIEPILOGO E CHIARIMENTI SULL'INDENNITA'</b>	<p>Con il D.L. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", è stata prevista un'indennità di 600 Euro per i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>lavoratori professionisti e collaboratori coordinati o continuativi (art. 27)</b></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2; width: 20px;"></td> <td>i <b>liberi professionisti</b> con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo<sup>5</sup>, iscritti alla Gestione separata dell'INPS;</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #d9e1f2;"></td> <td><b>collaboratori coordinati e continuativi</b> con rapporto attivo alla predetta</td> </tr> </table>		i <b>liberi professionisti</b> con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo <sup>5</sup> , iscritti alla Gestione separata dell'INPS;		<b>collaboratori coordinati e continuativi</b> con rapporto attivo alla predetta
	i <b>liberi professionisti</b> con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo <sup>5</sup> , iscritti alla Gestione separata dell'INPS;				
	<b>collaboratori coordinati e continuativi</b> con rapporto attivo alla predetta				

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R.

	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="424 264 475 331"></td> <td data-bbox="475 264 1394 331">data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS<sup>6</sup>;</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 331 1394 495"> <p>Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 495 1394 734"> <p>◆ <b>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria – Ago (art. 28)</b></p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 734 475 801"></td> <td data-bbox="475 734 1394 801">Artigiani;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 801 475 869"></td> <td data-bbox="475 801 1394 869">Commercianti;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 869 475 936"></td> <td data-bbox="475 869 1394 936">Coltivatori diretti, coloni e mezzadri</td> </tr> <tr> <td data-bbox="424 936 475 1099"></td> <td data-bbox="475 936 1394 1099">Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 1099 1394 1263"> <p>Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.</p> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 1263 1394 1675"> <p><b><u><a href="#">Sul sito del MEF, nella sezione FAQ dedicata al decreto Cura Italia, è stato chiarito che rientrano in tale agevolazione:</a></u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>i soci di società di persone/di capitali</b> (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) che siano iscritti all'IVS (l'indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società);</li> <li>✓ <b>gli agenti di commercio iscritti all'AGO e all'ENASARCO.</b></li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="424 1675 1394 1794"> <p>◆ <b>Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29):</b></p> </td> </tr> </table>		data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS <sup>6</sup> ;	<p>Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.</p>		<p>◆ <b>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria – Ago (art. 28)</b></p>			Artigiani;		Commercianti;		Coltivatori diretti, coloni e mezzadri		Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.	<p>Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.</p>		<p><b><u><a href="#">Sul sito del MEF, nella sezione FAQ dedicata al decreto Cura Italia, è stato chiarito che rientrano in tale agevolazione:</a></u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>i soci di società di persone/di capitali</b> (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) che siano iscritti all'IVS (l'indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società);</li> <li>✓ <b>gli agenti di commercio iscritti all'AGO e all'ENASARCO.</b></li> </ul>		<p>◆ <b>Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29):</b></p>	
	data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS <sup>6</sup> ;																				
<p>Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.</p>																					
<p>◆ <b>lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria – Ago (art. 28)</b></p>																					
	Artigiani;																				
	Commercianti;																				
	Coltivatori diretti, coloni e mezzadri																				
	Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome.																				
<p>Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.</p>																					
<p><b><u><a href="#">Sul sito del MEF, nella sezione FAQ dedicata al decreto Cura Italia, è stato chiarito che rientrano in tale agevolazione:</a></u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>i soci di società di persone/di capitali</b> (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria) che siano iscritti all'IVS (l'indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società);</li> <li>✓ <b>gli agenti di commercio iscritti all'AGO e all'ENASARCO.</b></li> </ul>																					
<p>◆ <b>Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29):</b></p>																					

<sup>6</sup> I collaboratori coordinati e continuativi devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%.

i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. La cessazione del rapporto di lavoro deve essere avvenuta con un datore di lavoro rientrante nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, come individuati nelle tabelle sotto riportate.

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Trattandosi di una disposizione applicabile esclusivamente ad una specifica categoria di lavoratori, l'INPS ha reso noto, con la Circolare n. 49 del 30.03.2020, le attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, in base ai codici CSC (codice statistico contributivo), come riportato nelle seguenti tabelle:

TURISMO	
	<p><b>Alberghi (ATECO 55.10.00):</b></p> <p>fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&amp;residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</p>
	<p><b>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10)</b></p>
CSC	<p><b>Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20)</b></p>
70501	<p><b>Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30):</b></p> <p>inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande.</p>
	<p><b>Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40)</b></p>
	<p><b>Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</b></p> <p>◆ fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e</p>

		<p>appartamenti o bungalow per vacanze;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ cottage senza servizi di pulizia.</li> </ul>
<b>CSC</b>	<b>50102</b>	<b>Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)</b>
<b>CSC</b>	<b>70501</b>	<p><b>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</b></p> <p>fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi.</p> <p><b>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10).</b></p> <p><b>Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ case dello studente;</li> <li>◆ pensionati per studenti e lavoratori;</li> <li>◆ altre infrastrutture n.c.a.</li> </ul>
<b>CSC</b>	<b>70502</b> <b>70709</b>	<p><b>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere;</li> <li>◆ attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina</li> </ul>
<b>CSC</b>	<b>50102</b>	<b>Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)</b>
<b>CSC</b>	<b>70502</b>	<p><b>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo;</li> <li>◆ preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato.</li> </ul> <p><b>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</b></p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate</li> </ul>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>70502</b></p> <p><b>70709</b></p>	<p><b>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ bar;</li> <li>◆ pub;</li> <li>◆ birrerie;</li> <li>◆ caffetterie;</li> <li>◆ enoteche.</li> </ul>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>41601</b></p> <p><b>70503</b></p>	<p><b>Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20):</b></p> <p>attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.</p>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>70504</b></p> <p><b>40405</b></p> <p><b>40407</b></p>	<p><b>Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).</b></p>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>70504</b></p>	<p><b>Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).</b></p>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>70401</b></p>	<p><b>Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour,</li> <li>◆ servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali;</li> <li>◆ attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura.</li> </ul>

		<p><b>Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00):</b></p> <p>attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi.</p> <p><b>Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20).</b></p> <p><b>Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).</b></p>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>40404</b></p> <p><b>70705</b></p>	<p><b>Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ preparazione di pasti da portar via "take-away";</li> <li>◆ attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.</li> </ul>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>70708</b></p>	<p><b>Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi;</li> <li>◆ servizi di gestione degli scambi di multiproprietà;</li> <li>◆ servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori;</li> <li>◆ attività di promozione turistica.</li> </ul>
<b>STABILIMENTI TERMALI</b>		
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>11807</b></p>	<p><b>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</b></p>
	<p><b>CSC</b></p> <p><b>70708</b></p>	<p><b>Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).</b></p>

◆ **lavoratori del settore agricolo (art. 30);**

gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali (comprese le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 -piccoli coloni e compartecipanti familiari- purché:

- ◆ possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- ◆ non siano titolari di trattamento pensionistico diretto

◆ **lavoratori dello spettacolo (art. 38).**

i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- ◆ almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- ◆ che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- ◆ detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020

Le indennità consistono nella corresponsione di un **importo pari a 600 Euro per il mese di marzo**. Tali indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Inoltre, per il periodo di loro fruizione, non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

**Le indennità** descritte sopra **non sono tra esse cumulabili e non sono**

**riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza<sup>7</sup>.**

Le indennità, come chiarito con la Circolare INPS 49 del 30.03.2020, **sono altresì incompatibili:**

- ◆ **con le pensioni dirette** a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza<sup>8</sup>, nonché con la c.d. Ape sociale<sup>9</sup>;
- ◆ **con l'assegno ordinario di invalidità<sup>10</sup>.**

L'indennità:

- ◆ a favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 27), è **compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL**;
- ◆ a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29) nonché l'indennità a favore dei lavoratori dello spettacolo (art. 38), sono **compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpl**.

**Tutte le indennità** sopra richiamate, di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18/2020, **sono compatibili e cumulabili**

- ◆ con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali,
- ◆ con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale:
- ◆ con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica
- ◆ con le prestazioni di lavoro occasionale<sup>11</sup>, nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

<sup>7</sup> Di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26

<sup>8</sup> Di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

<sup>9</sup> Di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii.

<sup>10</sup> Di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

<sup>11</sup> Di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

**SEMPLIFICAZIONI**

Considerato il carattere emergenziale delle prestazioni, per garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l'INPS (come annunciato con il [Messaggio n. 1381 del 26.03.2020](#)) ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:

- ◆ **semplificare la modalità di compilazione e invio on line** per le seguenti domande di indennità:
  - ✓ indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
  - ✓ indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
  - ✓ indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
  - ✓ indennità lavoratori del settore agricolo;
  - ✓ indennità lavoratori dello spettacolo;
  - ✓ bonus per i servizi di baby-sitting.

**La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare la domanda inserendo solo la prima parte del Pin** (prime 8 cifre) , senza attendere la seconda parte (costituita da altre 8 cifre), che veniva solitamente recapitata tramite posta ordinaria all'indirizzo di residenza.

Si ricorda che la prima parte del PIN viene ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite:

- ✓ il portale <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp>, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- ✓ o Contact Center chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.



**Nel caso sia stata inoltrata la domanda per il bonus baby-sitting** attraverso la procedura semplificata, il cittadino dovrà comunque venire in possesso

	<p>anche della seconda parte del PIN (composta dalle restanti 8 cifre), al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell'appropriazione telematica del bonus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center</b>, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, <b>un nuovo PIN con funzioni dispositive</b> senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.</li> </ul> <p>Con successivo messaggio saranno forniti maggiori dettagli operativi.</p>
<p><b>COME FARE DOMANDA</b></p>	<p>I soggetti che intendono fruire delle indennità elencate al paragrafo precedente dovranno <b>presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente</b> in via telematica, attraverso i canali telematici messi a disposizione nel sito internet dell'Inps, <a href="http://www.inps.it">www.inps.it</a>, utilizzando una delle seguenti tipologie di credenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>PIN dispositivo</b> rilasciato dall'Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un <b>PIN ordinario</b>);</li> <li>◆ <b>SPID</b> di livello 2 o superiore;</li> <li>◆ <b>Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE)</b>;</li> <li>◆ <b>Carta Nazionale dei Servizi (CNS)</b>.</li> </ul> <p>Dopo essere entrati in MyINPS si suggerisce di ricercare nell'apposita area dedicata la parola COVID. Cliccando su Accedi del servizio <b>"Indennità COVID-19 (Bonus 600 euro)"</b> vi si aprirà la seguente pagina:</p>

◀ Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni ▶

<p><b>Servizi Online</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◊ <b>Indennità COVID-19</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni</li> <li>• <a href="#">Invio domande</a></li> </ul> </li> <li>• <b>Altri servizi</b></li> </ul> <p><b>Uscita</b></p> <p><b>Contatti</b> Per segnalare malfunzionamenti o anomalie del servizio rivolgersi a:</p> <p> 803164  06164164</p>	<p><b>Sportello Virtuale per i Servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni</b></p> <p><b>Benvenuto gentile assicurato</b></p> <p>con il presente servizio potrà richiedere l'indennità prevista dal Decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 per le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Professionisti con partita IVA e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;</li> <li>• Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciali dell'AGO (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri);</li> <li>• Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• Lavoratori agricoli operai a tempo determinato;</li> <li>• Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo.</li> </ul> <p>La liquidazione avverrà con bonifico sul conto corrente o con bonifico domiciliato presso l'ufficio postale legato all'ultimo indirizzo presente nei nostri archivi. Non sarà necessario allegare il modello SR163.</p> <p>Riceverà l'esito della sua richiesta tramite il sito (nella casella My INPS) e, per qualsiasi informazione, si potrà rivolgere alla sede INPS di competenza relativa alla residenza.</p> <p style="text-align: right;"><b>AVANTI</b> ➔</p>
---	---

Da questo momento inizia la compilazione della domanda con l'inserimento dei dati.

Dopo aver scelto la categoria dell'indennità, viene dato spazio all'inserimento dell'IBAN e alle modalità di pagamento:

- ◆ bonifico domiciliato
- ◆ accredito su conto corrente.

Successivamente viene chiesto di dichiarare che tutte le notizie fornite nel modulo, ai sensi degli artt. 46,47 e 48 del D.P.R. 45/2000 ed i documenti ad esso allegati, rispondono a verità e si è a conoscenza delle conseguenze previste per chi dichiara il falso (artt. 48, 75 e 76 DPR 445/2000)

A questo punto viene proposta l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Infine, vengono riepilogati i dati inseriti ed è necessario dare la conferma per l'invio della domanda.

**OGGETTO: COVID-19 E MORATORIA STRAORDINARIA PRESTITI: COME FARNE RICHIESTA E FAC-SIMILE**

Le **micro (le c.d. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali** danneggiate dalla diffusione epidemiologica del Coronavirus COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari ex art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia, possono avvalersi per il tramite di un'apposita istanza da presentare alla banca, di una **moratoria straordinaria**, su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro, prevista [dall'art. 56 del Decreto Cura Italia \(DI 18/2020\)](#).

In particolare, possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane e professionisti, che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Vediamo quali sono le modalità di invio dell'istanza alle banche.

<b>MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19</b>	
<b>I SOGGETTI BENEFICIARI (c. 5 ART. 56)</b>	Possono accedere a misure le <b>microimprese e le piccole e medie imprese</b> come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, <b>aventi sede in Italia</b> , che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia. Secondo la definizione della Commissione europea, <b>sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro</b> oppure il cui <b>totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro</b> .

	<p>Inoltre, come precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle FAQ del 22 marzo, sono ricompresi anche <b>i lavoratori autonomi titolari di partita IVA</b> (tra cui, i professionisti e le ditte individuali).</p> <p>Riepilogando i soggetti beneficiari sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con meno di 250 dipendenti,</li> <li>◆ con fatturato inferiore a 50 milioni di euro,</li> <li>◆ oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro</li> </ul> </li> <li>◆ professionisti e imprese individuali</li> </ul>
<p><b>QUALI SONO LE MISURE DELLA MORATORIA (c. 2 ART. 56)</b></p>	<p>Le <b>misure di sostegno finanziario</b> previste consistono in queste disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ per le <b>aperture di credito</b> a revoca e per i <b>prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti</b> esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, <b>gli importi accordati</b>, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, <b>non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020</b>;</li> <li>◆ per i <b>prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020</b> i contratti sono prorogati, <b>unitamente ai rispettivi elementi accessori*</b> e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle stesse condizioni;</li> <li>◆ per i <b>mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale</b>, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il <b>pagamento delle rate</b> o dei canoni di leasing <b>in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020</b> (compresa l'eventuale rata in scadenza il 30 settembre) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori* e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe</li> </ul> <p> *Per <b>elementi accessori</b> si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del</p>

	<p>contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.</p>
<p><b>REQUISITI PER BENEFICIARE DELLA MORATORIA (c. 4 ART. 56)</b></p>	<p>Come chiarito anche dal Ministero nelle FAQ del 22 marzo scorso, l'impresa <b>deve essere in bonis</b>, ovvero al momento dell'inoltro della comunicazione, non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.</p> <p><b>In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.</b></p> <p>Sempre come precisato dal MEF, può ricorrere alle moratorie <b>anche l'impresa che abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti (che comunque è in bonis)</b>, questo perché l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, e le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europea.</p>
<p><b>MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE (c. 2 e 3 ART. 56)</b></p>	<p>Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia <b>devono accettare le comunicazioni di moratoria</b>, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto-legge "Cura Italia".</p> <p>La comunicazione può essere inviata da parte dell'impresa <b>anche via PEC</b>, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.</p> <p><b>È opportuno che l'impresa comunque contatti la banca o l'intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori</b>, tenuto conto che nel Decreto-legge "Cura Italia" sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono <b>l'intervento del Fondo di garanzia PMI</b>.</p> <p>Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall'apposito accordo tra l'Abi e le rappresentanze di impresa,</p>

	<p>ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.</p> <p><b>Nella comunicazione</b> l'impresa deve tra l'altro <b>autodichiarare</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il <b>finanziamento</b> per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;</li> <li>◆ di aver <b>subito in via temporanea carenze di liquidità</b> quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;</li> <li>◆ di <b>soddisfare i requisiti</b> per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;</li> <li>◆ <b>di essere consapevole delle conseguenze civili e penali</b> in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l'intermediario finanziario trascorsi 15 gg dalla comunicazione all'ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.</p> <p>Per approfondire si consiglia la lettura della <a href="#">circolare ABI (Associazione bancaria italiana) del 24.03.2020</a> sulle misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da Covid-19 contenute nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.</p>
<p><b>MODELLO</b></p> <p><b>RICHIESTA MORATORIA E AUTOCERTIFICAZIONE</b></p>	<div style="text-align: center;">  <p><a href="#">Fac-simile di richiesta di moratoria e autocertificazione</a></p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p><b>Comunicazione ai sensi art. 56 D.L. 18 17/3/2020</b></p> <p><b>e contestuale autocertificazione ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000</b></p> </div> <p>Il sottoscritto ----- nato a-----il----- e</p>

residente in Via-----, n.--, Località-----  
----- Comune----- Provincia---,C.F.:-----  
----- in qualità di legale rappresentante "pro-tempore" della  
Società/Ente/Ditta:

Denominazione ----- con sede legale/sociale in ----  
----- Via -----, n.----- Località-----  
--, C.F.:----- P. IVA -----

premessò che

- l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- dal 31 Gennaio 2020 al 31 Luglio 2020 lo Stato Italiano ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per la diffusione dell'epidemia COVID-19;
- Con decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito in legge 5.03 2020, n.13, e quindi i D.P.C.M. (decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) datati 1°, 8, 10, 12, 17, 22 e 24 marzo 2020, veniva data concreta attuazione alla legge, con sospensione di tutte le attività comprese quella della scrivente (indicare denominazione della propria Società/Ente/Ditta);
- in data 11 marzo 2020 l'Organismo Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di pandemia;
- E' acceso presso il Vostro Istituto (Mutuo/finanziamento/Leasing: indicare n.ro di pratica)

Considerato che

- la sospensione delle attività ha drammaticamente azzerato le entrate della (indicare denominazione della propria Società/Ente/Ditta) la quale ha già subito forti carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- con D.L. n.18 del 17 marzo 2020, all'art. 56, 2° comma, è stato stabilito che le imprese possono avvalersi dietro comunicazione, ed in relazione a tutte le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari di cui al D.Lgs. 385/1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno:

1) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del suddetto decreto, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;

2) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;

3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo le modalità che assicurino l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Per tutto quanto premesso e considerato

La sottoscritta (indicare denominazione della propria Società/Ente/Ditta) comunica di volersi avvalere della facoltà di cui all'art. 56 D.L. 18 del 17/03/2020 e, per l'effetto, su tutte le posizioni finanziarie accese dalla (indicare denominazione della propria Società/Ente/Ditta) presso il vostro Spett.le Istituto di credito e nello specifico richiede la sospensione:

**SCEGLIERE UNA O PIU' OPZIONI SECONDO IL CASO CONCRETO**

- Del versamento delle rate in scadenza e/o scadute dalla data del 17/03/2020 relative ai finanziamenti-mutui in essere e ciò sino al 30/09/2020 senza che ciò comporti oneri e/o costi aggiuntivi per la scrivente quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, commissioni di procedura, interessi, iscrizioni di pregiudizievoli;

- La sospensione dei prestiti non rateali in essere con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;

In ogni caso la sospensione della revoca dei fidi esistenti accordati, sia utilizzati che non, fino al 30 settembre 2020;

Salvo ogni ulteriore diritto.

Cordialità

Il rappresentante Legale

Luogo, data-----

Allegati:

1) documento d'identità in corso di validità;

## FAQ DEL GOVERNO SULLE RESTRIZIONI DA CORONAVIRUS

### INTRODUZIONE

Il Governo ha pubblicato sul proprio sito alcune risposte alle domande più comuni poste dai cittadini in seguito all'emanazione dei vari provvedimenti e decreti d'urgenza a causa della diffusione del Coronavirus. Di seguito riportiamo le indicazioni più importanti fornite in relazione ad alcuni settori:

- ◆ Trasporto,
- ◆ Lavoro agile,
- ◆ Pubblici esercizi ed attività commerciali,
- ◆ Attività produttive, professionali e servizi,
- ◆ Agricoltura e pesca.

### INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i chiarimenti forniti per **il trasporto**?
2. Quali sono i chiarimenti forniti in tema di **lavoro agile**?
3. Quali sono i chiarimenti forniti in tema di **pubblici esercizi ed attività commerciali**?
4. Quali sono i chiarimenti forniti per le **attività produttive, professionali e i servizi**?
5. Quali sono i chiarimenti forniti per **l'agricoltura e la pesca**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. QUALI SONO I CHIARIMENTI FORNITI PER IL TRASPORTO?

R.1. In merito all'argomento "trasporto" sono state fornite le seguenti indicazioni

<b>Sono previste limitazioni per il transito delle merci?</b>	No, nessuna limitazione. Tutte le merci (quindi non solo quelle di prima necessità) possono essere trasportate sul territorio nazionale. Il trasporto delle merci è considerato come un'esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.
<b>I corrieri merci possono circolare?</b>	Sì, possono circolare.
<b>Sono un autotrasportatore. Sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?</b>	No, non sono previste limitazioni al transito e all'attività di carico e scarico delle merci.
<b>Esistono limitazioni per il trasporto pubblico non di linea?</b>	I Presidenti delle regioni possono intervenire programmando limitazioni del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per interventi sanitari necessari, comunque assicurando i servizi minimi essenziali. Anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può a tali fini intervenire su servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

### D.2. QUALI SONO I CHIARIMENTI FORNITI IN TEMA DI LAVORO AGILE?

R.2. In tema di lavoro agile (Smart working) il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti:

<b>La modalità di "lavoro agile" (o lavoro a distanza) può essere applicata dal datore di lavoro pubblico e privato a tutti i lavoratori?</b>	Sì. Sono previste modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile e non ci sono limiti, considerato che anche la normativa vigente prima dello stato d'emergenza sanitaria non prevedeva una soglia massima di lavoratori in
---	--

	questa modalità.
<b>È necessario che il dipendente inoltri specifica richiesta per accedere allo smart working?</b>	No. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle PA per cui il datore di lavoro è parte attiva nel proporre il ricorso dell'istituto ai propri lavoratori. Per garantire la massima applicazione dello smart working, le PA prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura, escludendo appesantimenti amministrativi, e favorendo la celerità dell'autorizzazione (ad. es. ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento dello smart working piuttosto che predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi).
<b>Le attività indifferibili devono essere svolte necessariamente in presenza?</b>	No. La direttiva n. 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione chiarisce che le attività indifferibili possono essere svolte sia nella sede di lavoro, anche solo per alcune giornate, quando il dipendente fa parte del contingente minimo posto a presidio dell'ufficio, sia con modalità agile.
<b>Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?</b>	No. Se l'amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l'Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e gestionale per assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in modalità agile.  Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio solo a seguito dell'utilizzo di strumenti alternativi: ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.
<b>E' possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?</b>	Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell'emergenza.
<b>Se non è possibile svolgere la prestazione in modalità agile, il datore di</b>	Salvo eventuali attività indifferibili da rendere in presenza, il datore di lavoro privato può programmare l'utilizzo delle ferie

<p><b>lavoro privato può, anche a prescindere da qualsiasi preventiva programmazione, disporre che i propri dipendenti usufruiscano delle ferie pregresse?</b></p>	<p>riferite all'anno precedente entro il termine di godimento o di utilizzo stabilito dalla contrattazione collettiva.</p>
<p><b>Sono un lavoratore transfrontaliero. Posso accedere al lavoro agile?</b></p>	<p>Sì. Chi risiede in Italia e lavora in uno Stato limitrofo può accedere al lavoro agile, se il suo datore estero lo consente e secondo le condizioni previste dalla legge che regola il contratto di lavoro; non sono richiesti adempimenti in Italia al datore di lavoro straniero. Chi risiede all'estero e lavora in Italia può accedere allo smart working alle stesse condizioni della generalità dei lavoratori.</p>
<p><b>Quali misure alternative esistono per i lavoratori che non hanno disponibilità o possibilità di ferie e/o congedi?</b></p>	<p>Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.</p> <p>Per i lavoratori del settore privato, il datore di lavoro potrà valutare la possibilità di riconoscere a tali lavoratori forme di flessibilità oraria o di modifica transitoria dell'articolazione dell'orario di lavoro limitatamente al periodo di durata dell'emergenza ovvero il ricorso ad altri strumenti di flessibilità comunemente previsti dalla contrattazione collettiva (ad. esempio banca ore) ovvero la concessione di permessi straordinari.</p>

### **D.3. QUALI SONO I CHIARIMENTI FORNITI IN MATERIA DI PUBBLICI ESERCIZI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI?**

**R.3.** I chiarimenti forniti dal Governo in tema di pubblici esercizi ed attività commerciali sono i seguenti:

<p><b>Le attività commerciali che vendono</b></p>	<p>No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a</p>
---	---

<p><b>generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l'acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?</b></p>	<p>quelli elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all'allegato 1 al <a href="#">Dpcm 11 marzo 2020</a>, per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del <a href="#">Dpcm del 22 marzo 2020</a>. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l'attività di vendita dei predetti generi alimentari o di prima necessità ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l'accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo.</p>
<p><b>Nelle giornate festive e prefestive, sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati?</b></p>	<p>No, non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendite di prodotti di cui all'allegato 1 al <a href="#">Dpcm 11 marzo 2020</a>, per come comunque integrato dall'art. 1, comma 1, lettera f), del <a href="#">Dpcm del 22 marzo 2020</a>. Per quanto riguarda i mercati, sia all'aperto sia coperti, in essi può essere svolta soltanto l'attività di vendita di generi alimentari, nonché, ai sensi del <a href="#">Dpcm del 22 marzo 2020</a>, di ogni prodotto agricolo. In tutte le strutture deve essere in ogni caso garantita la distanza interpersonale di 1 metro, anche attraverso la modulazione di accesso e di apertura. Resta vietata ogni forma di assembramento.</p>
<p><b>I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a</b></p>	<p>Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio - lo stesso esercente o una cd. piattaforma - deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro (i prodotti di prima necessità sono elencati</p>

<b>domicilio?</b>	nell'allegato 1 al <a href="#">Dpcm 11 marzo 2020</a> ).
<b>È consentita la vendita in negozio (vendita al dettaglio) di prodotti la cui produzione è ancora consentita (dall'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020), ma che non sono elencati nell'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020?</b>	No. Le attività di commercio al dettaglio restano disciplinate dall'allegato 1 del <a href="#">Dpcm 11 marzo 2020</a> , salvo quanto espressamente previsto, evidentemente in via integrativa, dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Dpcm 22 marzo 2020. La produzione di prodotti, autorizzata ai sensi dell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020 ( <a href="#">aggiornato dal Dm 25 marzo 2020</a> ) non ne autorizza la vendita al dettaglio. Restano comunque consentite le altre forme di vendita previste dall'allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020 (via internet; per televisione; per corrispondenza, radio, telefono; per mezzo di distributori automatici).
<b>Ho un sito per la vendita di prodotti online. Posso continuare l'attività di vendita?</b>	Sì, l'attività di commercio di qualsiasi prodotto effettuata online ovvero mediante altri canali telematici è sempre consentita alla luce della disciplina per gli esercizi commerciali prevista dall'allegato 1 del <a href="#">Dpcm 11 marzo 2020</a> , ancora vigente, nonché dell'inclusione dei codici Ateco dei servizi postali, vettori e corrieri tra quelli eccettuati dalla chiusura dell'attività.
<b>Le officine meccaniche per autoveicoli, biciclette e motocicli possono continuare a svolgere la propria attività?</b>	Sì, le attività di riparazione e manutenzione autoveicoli e motocicli (officine meccaniche, carrozzerie, riparazione e sostituzione pneumatici) possono continuare a svolgere la loro attività in quanto considerate essenziali alle esigenze della collettività. Allo stesso modo sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l'attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);</li> <li>◆ b) favorire, ove possibile, l'attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di</li> </ul>

	ricambio.
<b>Sono un rivenditore di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione ed esercito l'attività di vendita un piccolo esercizio di vicinato. Quale regime si applica alla mia categoria?</b>	Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall'obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalle tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione.
<b>Sono un venditore di prodotti e alimenti per animali domestici. Posso continuare a svolgere la mia attività?</b>	Sì, è consentita la prosecuzione dello svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia
<b>Le erboristerie rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell'adozione del Dpcm dell'11 marzo 2020?</b>	No. L'attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale ovvero di generi alimentari.
<b>Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l'asporto (compresi preparazione di pasti da portar via "take-away" quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere)?</b>	Sì, tali attività sono sospese, fatta eccezione per gli esercizi che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.
<b>Quali sono gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono continuare la propria attività?</b>	In seguito all'entrata in vigore <a href="#">dell'ordinanza del Ministro della Salute</a> del 20 marzo, restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti negli ospedali e negli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Inoltre, restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti

	e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali. Sono chiusi invece gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante al di fuori della rete autostradale.
<b>I bar gli altri esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, che vendono anche prodotti commerciali consentiti, come tabacchi o quotidiani, possono restare aperti?</b>	In questi esercizi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite ai sensi dell'allegato 1 del <a href="#">Dpcm 11 marzo 2020</a> .
<b>Le aziende che preparano cibi da asporto confezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività?</b>	Sì, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi confezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto.
<b>La consegna a domicilio di alimenti e bevande è consentita solo alle attività di ristorazione o vale anche per le altre attività di produzione e vendita di alimenti e bevande, come per esempio un bar o una pasticceria?</b>	Tutti gli esercizi autorizzati alla commercializzazione e somministrazione di cibi e bevande, compresi i prodotti agricoli, possono consegnare a domicilio tali prodotti. Devono essere rispettati i requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza l'attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro
<b>Sono sospesi gli esercizi di ristorazione situati all'interno di strutture in cui operano uffici e servizi pubblici essenziali che richiedono la prestazione in presenza?</b>	No, per consentire ai dipendenti e agli operatori di usufruire del servizio durante i turni di lavoro, tali attività di ristorazione non sono sospese, purché garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
<b>Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra</b>	Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del <a href="#">Dpcm del 22 marzo 2020</a> ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di

<p><b>l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita?</b></p>	<p>semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.</p>
--	---

#### **D.4. QUALI SONO I CHIARIMENTI FORNITI PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI?**

**R.4.** I principali chiarimenti forniti dal Governo in merito alle attività produttive, professionali e i servizi sono le seguenti:

<p><b>Gli studi privati devono restare chiusi?</b></p>	<p>No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.</p>
<p><b>Le strutture sanitarie private, ivi compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e a erogare i propri servizi?</b></p>	<p>Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.</p>
<p><b>Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali chiudono? Un'azienda che consegna pacchi e fa logistica chiude, non essendo</b></p>	<p>No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché</p>

<b>un'attività produttiva?</b>	gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
<b>Le attività di noleggio di auto, veicoli e furgoni (anche collegati alla filiera alimentare) rientrano tra quelle sospese?</b>	No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l'utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti.
<b>Le autoscuole e gli studi di consulenza automobilistica sono considerati soggetti che svolgono attività assimilabile ai "servizi assicurativi"? Possono quindi proseguire le proprie attività?</b>	Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo.
<b>Sono consentite anche attività collegate a quelle essenziali? (Per esempio, un commercialista esterno che lavora per una ditta di trasporti)</b>	Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.
<b>Le attività professionali, come per esempio quella di amministratore di condominio, devono essere sospese se svolte nella forma di impresa?</b>	Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del <a href="#">Dpcm del 22 marzo 2020</a> non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita faq).
<b>È possibile far fare lavori urgenti di riparazione nella propria abitazione principale?</b>	È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

<p><b>Colf, badanti e babysitter possono continuare a prestare servizio solo se conviventi?</b></p>	<p>Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).</p>
<p><b>È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per motivi di sicurezza?</b></p>	<p>È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.</p>
<p><b>Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto?</b></p>	<p>Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente;</li> <li>2. non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo;</li> <li>3. non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.</li> </ol>
<p><b>La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne</b></p>	<p>No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il</p>

<b>comunicazione al Prefetto?</b>	controllo prefettizio.
<b>Un'impresa che svolge un'attività indicata nell'allegato ovvero che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero che produce, trasporta, commercializza o consegna farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari può operare nei confronti di un cliente straniero?</b>	Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del <a href="#">Dpcm del 22 marzo 2020</a> , e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, lett. f) del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.
<b>Il Dpcm del 22/03/2020 all'art.1, comma 1, lettera a prevede che "Le attività professionali non sono sospese...". E dunque, ad esempio, l'attività professionale di amministratore di condominio, codice ATECO 68.32.00 non è soggetta a sospensione mentre lo è l'attività, sempre relativa all'amministrazione di condomini ed immobili, se svolta nella forma di impresa?</b>	No, l'attività non è comunque soggetta a sospensione. Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del <a href="#">Dpcm del 22 marzo 2020</a> non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio che devono tenersi con strumenti telematici o comunque in locali dove sia garantito il rispetto delle distanze interpersonali, onde evitare fenomeni di assembramento.

#### D.5. QUALI SONO I CHIARIMENTI FORNITI PER L'AGRICOLTURA E LA PESCA?

R.5. I chiarimenti forniti nelle FAQ del Governo in tema di agricoltura e pesca sono i seguenti:

<b>Sono previste limitazioni per il trasporto di animali vivi, alimenti per animali e di</b>	No, non sono previste limitazioni.
--	------------------------------------

<b>prodotti agroalimentari e della pesca?</b>	
<b>Se sono un imprenditore agricolo, un lavoratore agricolo, anche stagionale, sono previste limitazioni alla mia attività lavorativa?</b>	No, non sono previste limitazioni.
<b>Il decreto prevede la continuità, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. La continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca?</b>	Sì, la continuità dell'attività è garantita anche per il settore della pesca

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

---

[Risoluzione 16 del 31 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per F24 ELIDE degli incentivi conto Energia

---

[Risoluzione 17 del 31 marzo 2020](#)

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP), del premio erogato ai lavoratori dipendenti che hanno lavorato in sede previsto dal Decreto Cura Italia.

---

## LO SCADENZARIO DAL 01.04.2020 AL 17.04.2020

Venerdì 10 Aprile 2020

**Gli esercenti di commercio al minuto e attività assimilate, le Agenzie di viaggio e turismo**, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva, devono effettuare la **Comunicazione dei corrispettivi** relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2019 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000.

Mercoledì 15 Aprile 2020

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute, maggiorate di interessi legali e della sanzione ridotta al 3% (1/10 del minimo), non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 Marzo 2020 (ravvedimento breve), da parte dei contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi. Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24.

Mercoledì 15 Aprile 2020

I soggetti IVA, devono procedere all'emissione e registrazione delle **fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Marzo). Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Mercoledì 15 Aprile 2020

Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all'annotazione, anche con unica registrazione, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente (Marzo), nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Mercoledì 15 Aprile 2020

Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati e soggetti che operano nella grande distribuzione, devono procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni nel mese solare precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. **Dal 1° gennaio 2020 scatta per tutti l'obbligo dello scontrino elettronico, il nuovo adempimento fa venir meno gli obblighi di annotazione nel registro dei corrispettivi.** Va tuttavia considerato che le informazioni di tale registro continuano a risultare necessarie per poter effettuare le liquidazioni IVA nonché per la contabilizzazione degli incassi ai fini II.DD.

Giovedì 16 Aprile 2020

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche, da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972.

Giovedì 16 Aprile 2020

I Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo Iva per il 2019, devono provvedere al versamento della 2° risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi, utilizzando il Modello F24 con modalità telematiche.

**EMERGENZA CORONAVIRUS: La proroga al 1° giugno 2020 spetta ai soggetti con ricavi/compensi inferiori ai**

**2 milioni di euro** e, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi **ai soggetti esercenti attività nei settori maggiormente colpiti**, Risoluzione del 18.03.2020 n. 12, (turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse).

Giovedì **16 Aprile 2020**

I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese di Marzo 2020 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24.

Giovedì **16 Aprile 2020**

I Sostituti d'imposta devono effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Giovedì **16 Aprile 2020**

Le Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato ,che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, devono effettuare il versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo.

Giovedì **16 Aprile 2020**

I soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare **devono versare la ritenuta del 21%** operata **sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di Marzo** relativi a contratti di locazione breve.

Giovedì **16 Aprile 2020**

**I condomini in qualità di sostituti d'imposta** devono versare le **ritenute del 4%** operate sui corrispettivi erogati nel mese precedente (Marzo 2020) per

---

prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa (es. interventi di manutenzione o ristrutturazione degli edifici condominiali e impianti elettrici o idraulici, pulizie, manutenzione caldaie, ascensori, giardini, ecc.) tramite modello F24.

---

**Giovedì 16 Aprile 2020**

I contribuenti **Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta per il mese di Marzo (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta divenuta esigibile nel mese di Febbraio).

---

**Giovedì 16 Aprile 2020**

Gli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti.

---